



**Politecnico
di Torino**

Regolamento di funzionamento dell'Avvocatura di Ateneo

***Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2023
Emanato con D.R. n.316 del 4 aprile 2023
In vigore dal 5 aprile 2023***



Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Status giuridico dei dipendenti avvocati addetti stabilmente all'Avvocatura di Ateneo.....	2
Art. 3 - Funzioni svolte dagli avvocati dipendenti dell' Ateneo	4
Art. 4 - Organizzazione	4
Art. 5 - Rapporti con le altre strutture di Ateneo.....	5
Art. 6 - Criteri per la determinazione dei compensi professionali	5
Art. 7 - Modalità di ripartizione dei compensi.....	7
Art. 8 - Pubblicità degli incarichi e dei compensi professionali.....	8
Art. 9 - Atti sottratti all'accesso	8
Art. 10 - Norme finali e Transitorie.....	9

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Avvocatura di Ateneo nonché il riconoscimento e la corresponsione dei compensi per l'attività professionale prestata dal personale dipendente iscritto nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Torino in servizio stabilmente presso l'Avvocatura, in attuazione dell'art. 9 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 e fatti salvi tutti i diritti previsti per gli Avvocati degli enti pubblici dall'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.
2. L'attività professionale degli avvocati di cui al comma 1 viene svolta nell'esclusivo interesse del Politecnico di Torino, nel rispetto delle incompatibilità con l'esercizio privato della professione previste per gli avvocati degli enti pubblici dall'art. 2 della Legge 25 novembre 2003 n. 339.

Art. 2 Status giuridico dei dipendenti avvocati addetti stabilmente all'Avvocatura di Ateneo

1. Gli Avvocati rivestono il duplice *status* di dipendenti del Politecnico di Torino e di professionisti iscritti all'Ordine degli Avvocati di Torino. Essi, pertanto, sono soggetti sia alle norme che disciplinano il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche



amministrazioni, sia, in quanto avvocati, alla disciplina sull'ordinamento della professione forense di cui al R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, convertito in Legge 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, ed alla Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

2. I dipendenti avvocati addetti stabilmente all'Avvocatura di Ateneo, che svolgono attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Università, sono iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati, previsto dalla legge sull'ordinamento professionale forense. Lo *status* di avvocato di Ateneo si consegue con la deliberazione del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati che autorizza l'iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo e con la decorrenza ivi stabilita. Tale *status* si intende rivestito dagli avvocati che, all'entrata in vigore del presente Regolamento, risultano già iscritti in detto Elenco speciale.
3. All'avvocato iscritto nell'Elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, in ragione della sua autonomia ed esclusività deve essere riconosciuto il diritto alla stabilità di assegnazione all'Avvocatura di Ateneo, fatte salve le cause di risoluzione del rapporto stabilite dall'ordinamento e nel rispetto del CCNL.
4. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli avvocati degli enti pubblici, l'Ateneo garantisce al personale dipendente avvocato incardinato stabilmente presso l'Avvocatura di Ateneo ed iscritto all'Elenco speciale la copertura assicurativa per attività professionale dovuta per legge e adeguata all'attività svolta.
5. Gli oneri relativi all'iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli Avvocati sono a carico dell'Ateneo.
6. La formazione professionale costituisce un diritto e un dovere del dipendente avvocato ai fini dell'aggiornamento delle competenze tecniche e professionali necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Ateneo.
7. L'orario di lavoro dei dipendenti avvocati è articolato secondo le regole del CCNL in maniera flessibile, in relazione alle esigenze professionali.
8. La cessazione dello status di Avvocato di Ateneo è dichiarata con atto del Direttore Generale e potrà conseguire ad una delle seguenti cause:
 - a) mobilità volontaria dell'Avvocato di Ateneo verso altro ufficio della stessa amministrazione o di altro ente pubblico;
 - b) collocamento in aspettativa preordinata all'assunzione in servizio presso altra pubblica amministrazione oppure allo svolgimento di attività lavorativa di carattere autonomo o alle dipendenze di datore di lavoro privato per periodo superiore a 6 mesi;
 - c) trasferimento dell'Avvocato ad altro Ufficio in caso di sanzione disciplinare, in quanto fattispecie che rende incompatibile il permanere del rapporto di "fiduciarità" con gli organi di vertice;
 - d) cancellazione dall'Elenco speciale disposta dal competente Consiglio dell'Ordine per sopravvenuta perdita dei requisiti di legge;



- e) tutte le altre ipotesi in cui la legge prevede l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici Uffici;
 - f) modifiche all'assetto organizzativo del Politecnico di Torino.
9. Nei casi indicati alle lettere a) e b) del comma precedente, sarà onere dell'avvocato interessato trasmettere il provvedimento di cessazione al competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Nei casi di cui ai numeri c), e) e f) del comma precedente, la trasmissione sarà a cura del Coordinatore dell'Avvocatura .

Art. 3

Funzioni svolte dagli avvocati dipendenti dell'Ateneo

1. I dipendenti avvocati addetti all'Avvocatura trattano gli affari legali dell'Ente ed in particolare svolgono le seguenti funzioni:
 - a. assistenza, rappresentanza e difesa dell'Università in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti avanti alle magistrature civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile, dinnanzi ai collegi arbitrali e a ogni altro organo giurisdizionale interno e comunitario, nonché nei ricorsi amministrativi, compreso il ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - b. assistenza all'Avvocatura dello Stato nelle controversie affidate al patrocinio della stessa;
 - c. consulenza su questioni giuridiche di particolare rilevanza per l'Ateneo anche mediante la formulazione di pareri legali nell'ambito di quanto previsto dai provvedimenti di organizzazione vigenti nell'Ateneo;
 - d. comunicazioni e trasmissione degli atti agli organi giudiziari, contabili e di polizia, anche nell'ambito di indagini dagli stessi svolte.
2. Gli avvocati svolgono la loro attività in piena autonomia e indipendenza, nel rispetto della professionalità e della dignità delle funzioni assegnate, nonché del codice deontologico professionale.

Art. 4

Organizzazione

1. L'Avvocatura di Ateneo è organizzata come unità organica autonoma, dotata, ai sensi di legge, di autonomia e indipendenza.
2. All'Avvocatura di Ateneo è preposto in qualità di Coordinatore un dipendente avvocato iscritto all'Albo e assegnato in via esclusiva e stabile a detta Avvocatura, il quale:
 - a) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo di tutte le attività dell'Avvocatura di Ateneo, giudiziali, stragiudiziali e consultive;
 - b) promuove l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli avvocati;



- c) assegna, anche mediante strumenti informatici, gli affari consultivi e contenziosi secondo i principi di parità di trattamento, di equa e oggettiva ripartizione dei carichi di lavoro e di specializzazione professionale e della cura già operata di precedenti in materia.
3. Il Coordinatore svolge inoltre tutte le prerogative stabilite dall'assetto organizzativo vigente.
 4. All'Avvocatura di Ateneo è fornita la strumentazione tecnica e di studio, ed è garantita la riservatezza e sicurezza dei dati trattati e di ogni risorsa necessaria per l'esercizio dell'attività professionale.
 5. Il Direttore Generale può proporre al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico ad avvocati del libero foro congiuntamente ad avvocati interni nei casi in cui sia richiesta una competenza specialistica o una esperienza professionale specifica. Tanto anche al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità.
 6. Il Rettore, quale rappresentante legale e processuale dell'Ateneo, conferisce con proprio provvedimento l'incarico di difesa nonché la procura alle liti agli Avvocati.

Art. 5

Rapporti con le altre strutture di Ateneo

1. Tutte le strutture dell'Ateneo sono tenute a collaborare con l'Avvocatura di Ateneo fornendo tempestivamente i chiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e non incorrere in decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi del Politecnico di Torino.
2. Tali strutture sono anche tenute a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali, necessari allo svolgimento dei compiti dell'Avvocatura di Ateneo.

Art. 6

Criteri per la determinazione dei compensi professionali

1. Gli avvocati interni che, in nome e per conto dell'Università, patrocinano giudizi o controversie che vengano definiti con sentenza favorevole hanno diritto a percepire i compensi professionali di cui all'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con Legge 11 agosto 2014 n. 114.
2. Le tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali sono quelle individuate in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento medesimo.



3. Per sentenza favorevole si intende un provvedimento che, nel risolvere contrapposte posizioni, chiude il procedimento innanzi al Giudice che lo emette, anche se tale provvedimento è emesso nella forma dell'ordinanza o del decreto. Sono **provvedimenti favorevoli** all'Università i provvedimenti giurisdizionali, le mediazioni, le conciliazioni giudiziali, i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o di competenza o l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, la perenzione, l'estinzione per inattività della parte avversaria e, in generale, tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole all'Università.
4. In presenza di sentenza favorevole con **con vittoria di spese di lite** le somme, indicate nel dispositivo ed effettivamente incassate dall'Ateneo, comprensive dei contributi previdenziali a carico dell'ente e del dipendente, sono corrisposte agli avvocati interni incaricati, a titolo di compensi per l'attività defensionale svolta, al netto, ai sensi dell'art. 2 del DM 55/2014 e ss.mm.ii, delle spese forfettarie, pari al 15% del compenso totale per la prestazione, che confluiranno nel Fondo di bilancio di Ateneo dedicato ai compensi professionali per l'Avvocatura interna.
5. In presenza di sentenza favorevole con pronuncia di **compensazione integrale delle spese** di lite, agli avvocati interni incaricati è corrisposto il venticique % (25%) del compenso professionale individuato in base ai valori delle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 55/2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n.247". Nulla è dovuto a titolo di spese generali. Nel caso di mandato congiunto con uno o più avvocati esterni del libero foro, l'ammontare dei compensi professionali agli avvocati interni incaricati è ridotto nella misura del cinquanta % (50%) dei predetti valori.
6. Nel caso in cui il mandato di difesa e rappresentanza in giudizio sia stato conferito a più avvocati interni, il compenso di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo è ripartito in misura proporzionale all'impegno profuso da ciascuno, come definito con atto del Direttore Generale, su proposta del Coordinatore dell'Avvocatura.
7. Come disposto dall'art. 9, comma 7 del D.L. n. 90/2014 convertito con L. n. 114/2014, i compensi professionali di cui ai commi 4 e 5 sono corrisposti a ciascun avvocato nel limite del proprio trattamento economico complessivo annuo, determinato sulla base del principio di competenza, comprensivo di tutti gli emolumenti accessori. Le risorse eccedenti il predetto limite rientrano nella disponibilità del bilancio di Ateneo. I compensi erogati ai sensi del presente Regolamento non concorrono al trattamento economico annuo complessivo di riferimento come limite non superabile.
8. I compensi attribuiti ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo costituiscono elementi variabili della retribuzione da lavoro dipendente, e sono soggetti alla contribuzione ai fini pensionistici e assistenziali, nonché alle ritenute fiscali.



9. Ai sensi dell'art. 1, c. 208 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per la determinazione dell'importo lordo dipendente da corrispondere agli avvocati interni, il compenso professionale, al netto delle decurtazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, è scorporato degli oneri contributivi a carico dell'Ateneo. Il costo complessivo per l'Ateneo è costituito dal lordo dipendente aumentato degli oneri contributivi e dell'IRAP che rimane integralmente a carico dell'Ateneo datore di lavoro. I compensi professionali, corrispondenti al lordo dipendente, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, concorrono al limite di cui all'art. 23 ter del D.L. 6 dicembre 2011 n.ro 201 convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214 e successive modifiche.
10. Per l'attività stragiudiziale e per le transazioni/conciliazioni stragiudiziali, agli avvocati spettano i compensi professionali, qualora le relative spese siano a totale carico della controparte. Tali compensi spettano, invece, nella misura del cinquanta % (50%) di quanto individuato secondo i parametri del D.M. 55/2014 sopracitato nel caso in cui ciascuna parte provveda alla copertura delle proprie spese.
11. I compensi di cui ai commi precedenti sono ripartiti secondo i criteri di cui al successivo articolo 7.

Art. 7

Modalità di ripartizione dei compensi

1. I compensi professionali complessivamente corrisposti a tutti gli avvocati interni in caso di compensazione delle spese, gravano sul Fondo di bilancio di Ateneo dedicato ai compensi professionali per l'Avvocatura interna, nel rispetto del limite previsto dall'art. 9 comma 6, del D.L. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014.
2. A seguito della sentenza favorevole con recupero delle spese di lite a carico della controparte, accertato il relativo incasso, gli avvocati interni ne danno apposito atto al Coordinatore dell'Avvocatura interna, specificando:
 - o gli estremi del provvedimento favorevole;
 - o l'importo a titolo di compenso professionale, riproporzionato nel caso di incarico congiunto, al netto delle spese generali;
 - o la distribuzione dell'impegno nell'arco temporale di durata del contenzioso.
3. A seguito della sentenza favorevole con compensazione integrale delle spese di lite, gli avvocati interni ne danno apposito atto al Coordinatore dell'Avvocatura interna, specificando:
 - o gli estremi del provvedimento favorevole;
 - o l'importo richiesto a titolo di compenso professionale, suddiviso pro quota nei casi di incarico congiunto;
 - o la distribuzione dell'impegno nell'arco temporale di durata del contenzioso.
4. Ai fini della liquidazione dei compensi di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Direttore Generale, sentito il Coordinatore dell'Avvocatura, terrà conto del rendimento



individuale, provvedendo a una decurtazione fino al 50 % del relativo compenso nelle seguenti ipotesi, fermo ogni eventuale ulteriore profilo di responsabilità:

- a. mancato rispetto, nell'anno precedente alla liquidazione, dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
 - b. colpevole assenza, nell'anno precedente alla liquidazione, ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione;
 - c. inadeguatezza della difesa in giudizio, nell'anno precedente alla liquidazione, con conseguenti decadenze, preclusioni o comunque effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, purché non causata da indisponibilità di documentazione o informazioni.
5. Ai sensi del precedente comma il Direttore Generale in sede di liquidazione dei compensi provvederà alle eventuali decurtazioni informando preventivamente l'interessato. L'importo corrispondente alle detrazioni operate non è distribuibile agli altri avvocati e rientra nelle disponibilità del bilancio dell'Ateneo.
 6. I compensi professionali agli avvocati interni, determinati secondo quanto disposto dal presente Regolamento, sono liquidati dal Direttore Generale con propria disposizione sulla base dell'atto di liquidazione predisposto dal Coordinatore dell'Avvocatura di Ateneo.
 7. I compensi professionali si aggiungono alla retribuzione di risultato dei dipendenti avvocati afferenti all'Avvocatura di categoria EP ovvero alle indennità dei dipendenti avvocati afferenti all'Avvocatura delle altre categorie.

Art. 8

Pubblicità degli incarichi

1. Gli incarichi conferiti agli avvocati interni sono resi pubblici in applicazione delle disposizioni normative nazionali e regolamentari vigenti in tema di trasparenza.

Art. 9

Atti sottratti all'accesso

1. Allo scopo di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, ai sensi della normativa vigente, sono sottratti all'accesso i seguenti atti:
 - pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
 - atti difensivi e consulenze tecniche;
 - corrispondenza relativa ai punti precedenti.



**Politecnico
di Torino**

**Art. 10
Norme finali e Transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione e pubblicazione sul sito web di Ateneo (<https://www.polito.it/ateneo/chi-siamo/statuto-e-regolamenti>) e trova applicazione per le cause concluse favorevolmente con sentenza depositata a decorrere da tale data.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto si applica la normativa vigente.